



COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	80/2019/8°
DEL	02/12/2019

AREA LEGALE, CULTURALE, SPORTIVA E TEMPO LIBERO

SERVIZIO SPORTELLO DEL CITTADINO, SPORT E TEMPO LIBERO

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ARESE E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PESCATORI E CACCIATORI ARESINI PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO COMUNALE DI PESCA SPORTIVA DENOMINATO "LAGHETTO MORGANDA" SITO IN VIA MATTEI 142, ARESE - PERIODO 01.01.2020/31.12.2020.

IL RESPONSABILE AREA LEGALE, CULTURALE, SPORTIVA E TEMPO LIBERO

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- a) n. 67 del 01.10.2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2019/2021, le cui note di aggiornamento sono state successivamente approvate con atti Consiliari n. 19 del 25.02.2019, n. 30 del 28.03.2019, nn. 44 e 45 del 22.05.2019, n. 53 del 24.06.2019 e n. 57 del 18.07.2019;
- b) n. 20 del 25.02.2019 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione pluriennale 2019-2020-2021;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- a) n. 38 del 26.02.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2019-2020-2021, assegnando le dotazioni finanziarie ai Responsabili;
- b) n. 78 del 21.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019, assegnando gli obiettivi di gestione e le risorse ai Responsabili;

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 30.05.2019 con il quale sono stati prorogati gli incarichi di responsabilità e direzione di Area/Settore, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del T.U.E.L. - D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 18.07.2016 e modificato con atti del Consiglio Comunale n. 75 del 27.10.2016 e n. 84 del 27.11.2018;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 119 del 07.09.2017;

Vista la Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., dando atto che l'assunzione del presente atto non comporta impegno di spesa/accertamento d'entrata;

RICORDATO che:

- a) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 01.10.2018 si approvava il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2019/2021, le cui note di aggiornamento sono state successivamente approvate con atti Consiliari nn. 19 del 25.02.2019, 30 del 28.03.2019, 44 e 45 del 22.05.2019, 53 del 24.06.2019 e 57 del 18.07.2019;
- b) nell'ambito della Sezione Operativa del D.U.P. vigente e nel Piano Esecutivo di Gestione (G.c. n. 78 del 21.05.2019) è prevista la Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero" - Programma 6.1 "Sport e tempo libero"- Obiettivo strategico 2.3.4 "Sport e tempo libero: rilancio e funzione sociale" - Obiettivo operativo "Gestione impianti sportivi";

PREMESSO che:

- a) il Comune di Arese è proprietario dell'area sita in Via Mattei, n. 142 - Arese, di circa 40.031 mq. all'interno della quale è sito un laghetto artificiale denominato "Laghetto Morganda", l'annesso edificio ricreativo e l'area pic-nic, come da planimetria allegata (**All. A**);
- b) la natura del bene è quella di impianto sportivo, rientrante pertanto nella previsione dell'ultimo capoverso dell'art. 826 c.c., ossia in quella relativa ai beni di proprietà dei Comuni destinati ad un pubblico servizio e perciò assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili i quali, *ex art.* 828 c.c. non possono essere sottratti alla loro destinazione;
- c) l'impianto sportivo "Laghetto Morganda" risulta essere correttamente allocato nell'inventario dei beni immobili del Comune tra il patrimonio indisponibile dell'Ente e pertanto, in virtù di tale vincolo funzionale, impiegato a favore della collettività per attività di interesse generale;
- d) il patrimonio impiantistico sportivo cittadino costituisce elemento strumentale alla realizzazione del diritto fondamentale alla salute che si realizza anche attraverso la pratica dell'attività sportiva quale mezzo per la realizzazione dello sviluppo fisico e morale dell'individuo, unitamente all'opportunità di serio impiego del tempo libero e di socializzazione;
- e) obiettivo prioritario dell'Amministrazione comunale è quello di garantire alla collettività l'accesso e la fruizione di tutte le strutture sportive, assicurando nel contempo la conservazione delle medesime;
- f) l'Amministrazione comunale ritiene che la gestione del predetto impianto deve tendere a conseguire, da un lato risultati di efficacia, efficienza ed economicità, ottimizzando il rapporto tra costi e benefici e dall'altro obiettivi di promozione dell'attività sportiva. Tali obiettivi possono essere raggiunti anche attraverso l'attività di soggetti privati, che

dovranno provvedere per garantire l'accesso alla popolazione;

- g) con deliberazione del Consiglio comunale n. 104 del 21.12.2017, per le motivazioni ivi riportate e alle quali espressamente si rinvia, si approvava la bozza di convenzione tra il Comune di Arese e l'Associazione Sportiva Dilettantistica Pescatori e Cacciatori Aresini in ordine all'affidamento diretto del servizio di gestione dell'impianto di pesca sportiva denominato "Laghetto Morganda" e annesso edificio ricreativo ex artt. 140, 143 e 144 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la convenzione n. rep. 84 del 10.09.2018, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Rho il 18.09.2018 al n. 1372, serie 3, tra il Comune di Arese e l'Associazione Sportiva Dilettantistica Pescatori e Cacciatori Aresini per la gestione dell'impianto comunale di pesca sportiva, in scadenza al 31.12.2019;

RICORDATO CHE:

- a) il tema della modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato affrontato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che con delibera n. 1300 del 14 dicembre 2016, ha chiarito preliminarmente la differenza tra **impianti sportivi con rilevanza economica** (Parte III riferita ai contratti di concessione, art. 164, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), che sono "*quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito*", e **impianti sportivi privi di rilevanza economica** (ai quali trovano applicazione gli artt. 140, 143 e 144 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), che sono "*quelli la cui gestione non ha tali caratteristiche e va quindi assistita dall'Ente*";
- b) con deliberazione del Consiglio comunale n. 104/2017, alla quale si rinvia espressamente, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto sportivo di che trattasi, che ad oggi permangono, lo stesso veniva inquadrato nella tipologia di **impianto sportivo privo di rilevanza economica**, soggetto pertanto all'applicazione degli articoli 140, 143 e 144 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

SPECIFICATO che dal combinato disposto:

- 1) dell'art. 3 -Durata- della convenzione Rep. n. 84/2018, che recita: "*La presente convenzione ha validità per il periodo 01.01.2018/31.12.2019 con possibilità di rinnovo per ulteriori ventiquattro mesi in caso di buon andamento della gestione e previo accertamento delle ragioni di convenienza e pubblico interesse. A tal fine il Comune comunicherà, almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, la volontà di rinnovare il servizio, per non più di una volta, alle stesse condizioni contrattuali, escludendo la modalità del tacito rinnovo*";
- 2) dell'art. 143 -Appalti riservati per determinati servizi- del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che recita, al comma 1: "*Le Stazioni Appaltanti possono riservare alle organizzazioni di cui al comma 2 il diritto di partecipare alle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici esclusivamente per i servizi sanitari, sociali e culturali di cui all'allegato IX ... omissis*" e al comma 3: "*La durata massima del contratto non supera i tre anni*",

è possibile procedere al rinnovo della convenzione per la durata di un anno, *in caso di buon andamento della gestione e previo accertamento delle ragioni di convenienza e pubblico interesse*;

RICHIAMATE le note:

- a) ns. prot. n. 24085 del 03.10.2019, agli atti d'ufficio, con la quale il Comune di Arese comunicava all' A.S.D. Pescatori e Cacciatori Aresini la volontà di rinnovare la convenzione vigente per il periodo 01.01.2020/31.12.2020, al fine di garantire la prosecuzione del servizio, tenuto conto che la gestione dell'impianto di pesca sportiva

di che trattasi avviene in maniera funzionale ed efficiente, con reciproca soddisfazione di entrambe le parti e in osservanza degli obblighi previsti dalla convenzione vigente permanendo, tra l'altro, la destinazione d'uso dell'impianto sportivo ed aree annesse a fini di aggregazione, svago e ritrovo per la cittadinanza aresina;

- b) ns. prot. n. 25617 del 22.10.2019, agli atti d'ufficio, in risposta alla predetta nota prot. n. 24085/2019, con cui l'A.S.D. Pescatori e Cacciatori Aresini comunicava la disponibilità al rinnovo della convenzione vigente per il periodo 01.01.2020/31.12.2020, alle stesse condizioni indicate nella medesima, con l'aggiunta/mantenimento di attività proposte per l'anno 2020, volte a mantenere, a favore della collettività aresina, la fruizione di un ampio spazio verde all'aperto, pulito e sorvegliato, dove poter praticare attività di pesca sportiva o semplicemente passeggiare o usufruire dell'area pic-nic;

VISTA la relazione prevista dall'art. 7, lett. q), della vigente convenzione in merito alle attività svolte, anche con particolare riferimento all'art. 8, negli anni 2018 e 2019 e ai progetti previsti per l'anno 2020, ns. prot. n. 25617 del 22.10.2019;

RICORDATO che con Autorizzazione Dirigenziale n. 9938 del 09.07.2018, emessa dall'Ufficio Territoriale Regionale Città Metropolitana, con durata quinquennale decorrente dalla sua emissione avvenuta il 09.07.2018, si autorizzava il Presidente dell'Associazione Pescatori e Cacciatori Aresini alla costituzione del Centro Privato di Pesca "Laghetto Morganda" sito in Comune di Arese, secondo le condizioni elencate nel citato provvedimento (ns prot. n. 20081 del 27.07.2018, agli atti d'ufficio);

VISTI i seguenti articoli dello Statuto dell'A.S.D. Pescatori e Cacciatori Aresini, ai sensi dei quali:

1. art. 2 – Finalità e scopo, comma 1: *“l'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge;*
2. art. 2, comma 2: *"Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività, agonistica, ricreativa ed ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della pesca sportiva, attività subacquee e della caccia";*
3. art. 2, comma 3: *“A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra*

iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere, ed in particolare si propone di:

- a) *tutelare l'ambiente con particolare riguardo dei fiumi e delle acque interne, con un forte senso di responsabilità e di auto disciplina da parte di tutti i soci iscritti;*
- b) *affiancare con personale della nostra Associazione, gli organi preposti ai controlli e alla vigilanza con i quali istituire una stretta collaborazione;*
- c) *effettuare i ripopolamenti, nel rispetto delle normative vigenti”;*

4. art. 28, comma 3 – Scioglimento: *"La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge";*

VISTI, inoltre:

- a) la L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";
- b) il Regolamento Regionale n. 2 del 15 gennaio 2018, che al capo V – Disposizioni per la pesca in acque pubbliche in disponibilità privata – agli artt. 15, 16, 17 e 18 disciplina la pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua in disponibilità privata ma comunicanti con acque pubbliche o alimentate da acque sorgive, ove si eserciti l'attività di pesca, anche a pagamento;

VISTO, altresì, il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021” del Comune di Arese, adottato in conformità alla legge n. 190 del 06.11.2012 e approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 05.02.2019, sottoscritto per presa visione e accettazione dal Presidente dell'Associazione, con particolare riferimento ai punti nn. 5 e 8 del Piano medesimo e viste quindi le dichiarazioni redatte nelle forme di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa:

- a) l'insussistenza, da parte del Presidente, di rapporti di coniugio, unione civile, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, tra il Soggetto istante, i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento del Soggetto istante medesimo e gli amministratori ed i responsabili dell'Ente;
- b) al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 – *ter*, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – “*pantouflage*”) di:

1. non aver concluso, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di

non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti;

2. essere consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che in tali casi è fatto divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti

(agli atti d'ufficio e rese, unitamente al PTPC, ns. prot. n. 25109 del 16.10.2019);

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione e l'assenza di posizioni di conflitto da parte della Responsabile dell'Area;

DATO ATTO che, in sede di sottoscrizione della convenzione in questione, saranno assunti da parte del Presidente dell'Associazione specifici obblighi a non intrattenere rapporti di servizio, fornitura, professionali in genere con gli Amministratori, i Responsabili e loro familiari (coniuge, partner di unione civile o convivente e parenti/affini entro il secondo grado) durante la vigenza della convenzione di cui si tratta e per il biennio successivo la scadenza della stessa, ad eccezione dei contratti di fornitura o di servizio conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile. Con la sottoscrizione della convenzione, inoltre, l'A.S.D. Pescatori e Cacciatori Aresini si impegna a far osservare a tutti i propri dipendenti e collaboratori a qualsivoglia titolo gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici recato dal D.P.R. n. 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune di Arese;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136/2010 e della deliberazione ANAC n. 556 del 31.05.2017 "*Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*", il numero CIG è **ZE02A65363** (il valore del servizio è stato quantificato come media delle voci di entrata/uscita rilevabili dai rendiconti anno 2017, ns. prot. n. 18598 del 10.07.2018 e anno 2018, ns. prot. n. 14031 del 03.06.2019, pari ad € 20.500) e che il fornitore dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata Legge, impegnandosi a dare immediata comunicazione all'Ente Committente ed alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si impegna altresì a comunicare alla scrivente Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente commessa nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale futura modifica (ns prot. n. 25111 del 16.10.2019, agli atti d'ufficio);

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 in merito alla non assoggettabilità normativa prevista dall'art. 2 del D.L. n. 2010/2002 così come modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002, e ss.mm.ii., e dall'art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30.01.2015 "*Semplificazione in materia di DURC*", in materia di Documento unico di regolarità contributiva (ns prot. n. 25110 del

16.10.2019, agli atti d'ufficio);

RITENUTO, pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della convenzione vigente e dell'art. 143 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. citati, di procedere al rinnovo della convenzione vigente con l'A.S.D. Pescatori e Cacciatori Aresini per il periodo 01.01.2020/31.12.2020;

VISTI gli artt. 26, 27 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO, altresì, che, nell'attuazione del presente procedimento, con particolare riferimento al punto n. 5 del PTPC 2019-2021, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale sono state distinte in modo che risultino coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il responsabile;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente, nel presente dispositivo, la premessa narrativa del presente atto;
2. di rinnovare, alle stesse condizioni indicate nella vigente convenzione n. rep. 84 del 10.09.2018, per la causale di cui in premessa, la convenzione tra il Comune di Arese e l'Associazione Sportiva Dilettantistica Pescatori e Cacciatori Aresini per la gestione dell'impianto comunale di pesca sportiva denominato "Laghetto Morganda" sito in via Mattei 142, Arese, per il periodo 01.01.2020/31.12.2020;
3. di approvare, la bozza di convenzione che regola i rapporti con l'A.S.D. Pescatori e Cacciatori Aresini per il periodo 01.01.2020/31.12.2020 (**Allegato 1**), a cui sono allegati:
 - a) Planimetria generale Laghetto Morganda – **All. A**;
 - b) Stralcio catasto Laghetto Morganda – **All. B**;
 - c) Planimetria Casetta Pescatori – **All. C**,allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
4. di comunicare, ad avvenuta esecutività del presente atto, l'adozione del presente all'A.S.D. Pescatori e Cacciatori Aresini;
5. di dare atto che la prestazione in oggetto è di competenza dell'esercizio 2020 e sarà effettuata, a cura dell'Associazione, entro il 31.12.2020;
6. di dare atto, altresì, che la presente determinazione verrà pubblicata:
 - a) all'albo on line del Comune di Arese, per 15 giorni, visibile anche dall'apposita sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti" - "Provvedimenti Dirigenti";
 - b) sul sito istituzionale www.comune.arese.mi.it – Sezione "Amministrazione trasparente" - Sottosezione: Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione ex artt. 26 e 27 e Sottosezione: Bandi di gara e contratti ex art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

La pratica è trattata dalla Dott.ssa Martina Dones – Istruttore della comunicazione presso il Servizio Sportello del Cittadino, Sport e Tempo Libero

IL RESPONSABILE
AREA LEGALE, CULTURALE, SPORTIVA E
TEMPO LIBERO
Paganini Rosella
(sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

DETERMINAZIONE N.	80/2019/8°
DEL	02/12/2019

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ARESE E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PESCATORI E CACCIATORI ARESINI PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO COMUNALE DI PESCA SPORTIVA DENOMINATO "LAGHETTO MORGANDA" SITO IN VIA MATTEI 142, ARESE - PERIODO 01.01.2020/31.12.2020.

VISTO: La presente determinazione non comporta oneri diretti o indiretti e conseguenze sul bilancio dell'ente.

Data visto di regolarità 02/12/2019

IL RESPONSABILE
AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE
Paganini Rosella
(sottoscritto digitalmente)

ALLEGATO 1

Rep. n. in data

COMUNE DI ARESE

Città Metropolitana di Milano

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ARESE E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PESCATORI E CACCIATORI ARESINI PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO COMUNALE DI PESCA SPORTIVA DENOMINATO "LAGHETTO MORGANDA" SITO IN VIA MATTEI, N. 142, ARESE - PERIODO 01.01.2020/31.12.2020

L'anno duemiladiciannove, il giorno del mese di..... in Arese, presso la residenza comunale, con la presente scrittura privata,

TRA

Il Comune di Arese, con sede in via Roma n. 2, Arese, C.F./P.I. 03366130155, a firma della Responsabile dell'Area Legale, Culturale, Sportiva e Tempo Libero – Dott.ssa Rosella Paganini, nata a Busto Arsizio (VA) il 09.06.1966, la quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Arese, in virtù del Decreto sindacale n. 3 del 30.05.2019, con cui sono stati nominati i Responsabili di Settore, ai sensi dall'art. 50, comma 10, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del citato Testo Unico, nel seguito denominato per brevità "Comune";

E

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Pescatori e Cacciatori Aresini, con sede legale in Via Mattei, n. 142, Arese – C.F. 93541320151, rappresentata dal Sig. Arnaldo Reggiani, in qualità di Presidente dell'Associazione, nato a Moglia (MN), il 23.01.1952, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Pescatori e Cacciatori Aresini, nel seguito denominata per brevità "ASD";

PREMESSO CHE

1. Il Comune di Arese è proprietario dell'impianto di pesca sportiva sito in Via Mattei, 142 – Arese, denominato “Laghetto Morganda” per una superficie di 40.031 mq., indicato sulla planimetria in **Allegato A**, nello stralcio del catasto in **Allegato B** e nella planimetria di cui all'**Allegato C**, documenti tutti allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale, da cui si rileva la presenza dell'annesso edificio ricreativo e dell'area pic-nic adibita a svago e aggregazione per famiglie attrezzata con giochi per bambini, barbecue, panche con relativa copertura;
2. la natura del bene è quella di impianto sportivo, rientrante pertanto nella previsione dell'ultimo capoverso dell'art. 826 c.c., ossia in quella relativa ai beni di proprietà dei Comuni destinati ad un pubblico servizio e perciò assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili i quali, ex art. 828 c.c. non possono essere sottratti alla loro destinazione;
3. l'impianto sportivo "Laghetto Morganda" risulta essere correttamente allocato nell'inventario dei beni immobili del Comune tra il patrimonio indisponibile dell'Ente e pertanto, in virtù di tale vincolo funzionale, impiegato a favore della collettività per attività di interesse generale;
4. il patrimonio impiantistico sportivo cittadino costituisce elemento strumentale alla realizzazione del diritto fondamentale alla salute che si realizza anche attraverso la pratica dell'attività sportiva quale mezzo per la realizzazione dello sviluppo fisico e morale dell'individuo, unitamente all'opportunità di serio impiego del tempo libero e di socializzazione;
5. obiettivo prioritario dell'Amministrazione comunale è quello di garantire alla collettività l'accesso e la fruizione di tutte le strutture sportive, assicurando nel contempo la conservazione delle medesime;
6. il “Laghetto Morganda” oltre a costituire un luogo deputato all'esercizio della pesca sportiva, riveste anche la caratteristica di luogo di aggregazione, svago e ritrovo per la cittadinanza aresina;
7. l'Amministrazione comunale ritiene che la gestione del predetto impianto deve tendere a conseguire, da un lato risultati di efficacia, effi-

cienza ed economicità, ottimizzando il rapporto tra costi e benefici e dall'altro obiettivi di promozione dell'attività sportiva. Tali obiettivi possono essere raggiunti anche attraverso l'attività di soggetti privati, che dovranno provvedere per garantire l'accesso alla popolazione;

8. il servizio di gestione dell'impianto sportivo denominato "Laghetto Morganda" rientra nelle definizioni di impianto privo di rilevanza economica, e pertanto nella definizione di appalto di servizi per il quale trovano applicazione gli articoli 140, 143 e 144 del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., restando ferma, inoltre, la disciplina di cui all'art. 36 per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 di cui al predetto Codice;

9. nel maggio 2010 si costituiva l'Associazione Sportiva Dilettantistica Pescatori e Cacciatori Aresini, C.F. 93541320151, di cui all'atto costitutivo registrato a Rho il 18.05.2010 al n. 2286 serie 3;

10. ai sensi dei seguenti articoli dello Statuto dell'A.S.D.:

a) art. 2 – Finalità e scopo, comma 1: *"l'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge;*

b) art. 2, comma 2: *"Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività, agonistica, ricreativa ed ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della pesca sportiva, attività subacquee e della caccia";*

c) art. 2, comma 3: *"A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere, ed in particolare si propone di:*

1. tutelare l'ambiente con particolare riguardo dei fiumi e delle acque interne, con un forte senso di responsabilità e di auto disciplina da parte di tutti i soci iscritti;

2. affiancare con personale della nostra Associazione, gli organi preposti ai controlli e alla vigilanza con i quali istituire una stretta collaborazione;

3. effettuare i ripopolamenti, nel rispetto delle normative vigenti”;

d) art. 28, comma 3 – Scioglimento: "La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge”;

11. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 21.12.2017 si deliberava l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto comunale di pesca sportiva sito in Via Mattei n. 142 – Arese, all'A.S.D. Pescatori e Cacciatori Aresini, in osservanza dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per il periodo 01.01.2018/31.12.2019 e per le motivazioni indicate nel citato atto, approvando la relativa bozza di convenzione regolante i rapporti tra il Comune e l'A.S.D. Pescatori e Cacciatori Aresini;

12. con determinazione n./2019/VIII del/12/2019, per le motivazioni ivi citate e alle quali espressamente si rinvia, si rinnovava, per il periodo 01.01.2020/31.12.2020, la convenzione regolante i rapporti tra l'A.S.D. Pescatori e Cacciatori Aresini e il Comune di Arese per la gestione dell'impianto sportivo denominato “Laghetto Morganda”.

Ciò premesso, a far parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Dichiarazioni preliminari

1. Le Parti come sopra rappresentate dichiarano di riconoscere la premessa in narrativa e gli atti ivi richiamati come parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. La Responsabile dell'Area Legale, Culturale, Sportiva e Tempo Libero del Comune di Arese, con la sottoscrizione del presente atto, attesta di aver preliminarmente verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione da parte sua e che non risulta in posizione di conflitto di interesse secondo quanto disposto dal paragrafo 8 del vigente “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021” del Comune di Arese, adottato in conformità alla legge n. 190 del 06.11.2012 e ap-

provato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 05.02.2019.

Art. 2 - Oggetto della convenzione.

1. La presente convenzione ha per oggetto il servizio di gestione dell'impianto di pesca sportiva denominato "Laghetto Morganda" e degli spazi annessi quali l'edificio ricreativo e l'area pic-nic, sito in via Mattei, 142 (così come individuati al successivo art. 5 e negli allegati A, B e C, allegati quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione) e l'affidamento della gestione dell'attività sportiva ivi praticabile, secondo gli orari e modalità indicate nel successivo articolo 6.

2. E' vietata ogni forma di utilizzo dell'impianto diversa da quella prevista nel presente atto salvo autorizzazione del Comune.

3. L'ASD dovrà utilizzare e far utilizzare l'area e le strutture ivi presenti in modo corretto usando la diligenza del buon padre di famiglia e, in ogni caso, dovranno essere osservate tutte le norme di sicurezza, di igiene, le disposizioni regolamentari e legislative vigenti.

4. La gestione del Laghetto Morganda è affidata nell'esclusivo fine e con l'obbligo da parte del soggetto gestore di adibire gli spazi indicati a sede dell'attività sportiva, ricreativa e per il tempo libero o comunque connessa, con particolare riferimento alla miglior fruizione da parte di giovani, persone diversamente abili, anziani, associazioni sportive aresine e scuole del territorio, compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell'impianto ed area annessa.

Art. 3 - Durata.

1. La presente convenzione ha validità per il periodo 01.01.2020/31.12.2020. E' escluso il tacito rinnovo.

Art. 4 - Uso dei beni mobili e immobili.

1. Il Comune affida all'ASD i beni mobili e immobili, meglio descritti nel successivo art. 5, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione.

2. L'ASD non potrà alienare i suddetti beni, né costituire sugli stessi garanzie reali e diritti che comunque possano limitarne l'uso ed il valore.

3. L'ASD si impegna a svolgere tutte le attività necessarie alla conservazione e alla manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili, fermo restando le eccezioni di cui al successivo art. 9, che si rendano necessarie per esigenze connesse all'espletamento dei servizi o per adeguamento ad obblighi di legge.

4. L'ASD può acquistare nuove attrezzature e strumenti che ritiene utili alla migliore funzionalità del servizio.

5. Alla scadenza della convenzione tali attrezzature e strumenti devono essere consegnati al Comune e sono da considerarsi incrementi patrimoniali.

6. Sono a carico dell'ASD tutti gli oneri e le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria derivanti dall'eventuale acquisto di altri beni mobili.

7. Per manutenzione ordinaria e straordinaria si intendono le tipologie di interventi indicati nel D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii., nella Legge Regione Lombardia n.12/2005 e nel Regolamento Edilizio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 26.04.1999.

8. L'ASD si impegna a custodire gli immobili e tutti i beni ivi contenuti usando la diligenza necessaria in relazione alla natura dell'attività affidata e adottando tutte le possibili azioni di prevenzione, conservazione, sorveglianza, sicurezza.

9. In caso di scioglimento dell'ASD, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, di estinzione della presente convenzione, di cessazione del rapporto per scadenza o per qualsiasi altra causa, l'ASD si impegna a restituire i beni mobili e immobili affidati nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il deperimento causato dalla normale usura e con tutte le migliorie nel frattempo apportate, senza avere nulla a pretendere a titolo di indennizzo o a qualsiasi altro titolo.

Art. 5 – Descrizione dell'impianto e modalità di consegna e di consegna

1. L'area complessiva di mq. 40.031 oggetto della convenzione, così distinta al N.C.E.U. del Comune di Arese: l'edificio ricreativo (cd. cassetta dei pescatori) è individuata al Foglio 5, mappale 882, mentre l'a-

rea esterna di competenza del laghetto Morganda è individuata al Fig. 5 mappali 99, 1129, 750 e 227 (di cui all'Allegato B al presente atto) e comprende:

- a) Area di mq 36.835 corrispondenti al laghetto artificiale per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva;
- b) Area pic-nic di mq 3.100 corrispondenti all'area adibita all'aggregazione composta da: giochi per bambini, barbecue, strutture in legno con panchine e relativa copertura;
- c) Edificio ricreativo di mq. 96 al piano terreno adibita allo svago, al ritrovo e a sede dell'ASD e mq. 96 al piano interrato adibito a magazzino e deposito materiale (allegato C al presente atto).

2. L'area complessiva è esattamente individuata nella planimetria e stralcio del catasto allegati (All. A e B, già precedentemente richiamati) ed i beni mobili nell'apposito verbale di consegna di cui al punto successivo.

3. Entro un mese dalla sottoscrizione della presente convenzione il Comune provvederà a consegnare copia all'ASD dell'apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti, contenente la descrizione dell'impianto e delle aree annesse. Tale verbale, unitamente a quello relativo ai beni mobili, durante il periodo di validità della convenzione, viene custodito in copia da entrambe le parti. Analoghi verbali dovranno essere redatti al momento della riconsegna dell'area.

Art. 6 – Modalità di svolgimento del servizio:

1. L'ASD oltre a dover garantire lo svolgimento delle seguenti attività di cui alle successive lettere A. e B., si impegna ad utilizzare ed a far utilizzare l'impianto in modo corretto.

2. La fruizione dell'area dovrà essere liberamente aperta al pubblico.

A. Valorizzazione e promozione dell'attività di pesca sportiva:

Lo svolgimento di tale attività è subordinato al rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio della stessa, da acquisire da parte dell'ASD.

I bambini/ragazzi fino a 16 anni, accompagnati da una persona adulta, possono fruire gratuitamente dell'attività di pesca estiva.

Per i soci è previsto il pagamento di una quota associativa annua di € 150,00 (diconsi € centocinquanta/00), la quale consente l'esercizio dell'attività di pesca estiva e invernale. L'attività di pesca estiva si esercita secondo la modalità no-kill.

Gli orari di accesso ai soci pescatori, per tutti i giorni della settimana e per tutto l'anno (salvo chiusure per manutenzioni ed innalzamento del livello dell'acqua che dovranno essere comunque immediatamente comunicati al Comune), sono i seguenti:

- a) stagione invernale (ottobre – febbraio): dalle ore 7.00 alle ore 18.00
- b) stagione estiva (marzo – settembre): dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

B. valorizzazione dell'area verde e ricreativa circostante il laghetto con il preciso scopo di consentire ed agevolare la fruizione da parte della cittadinanza.

Gli orari di accesso al pubblico, per tutti i giorni della settimana e per tutto l'anno (salvo chiusure per manutenzioni ed innalzamento del livello dell'acqua che dovranno essere concordate con il Comune fatti salvi gli interventi che rivestono carattere di urgenza e improcrastinabilità, che dovranno essere comunque immediatamente comunicati al Comune), sono i seguenti:

Ingresso di Via Mattei e ingresso di Via Leopardi (cancelli rossi automatici):

- a) stagione invernale (ottobre – febbraio): dalle ore 7.00 alle ore 18.30;
- b) stagione estiva (marzo – settembre): dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Ingresso Via Leopardi, cancello intermedio (cannello verde automatico):

- a) stagione invernale (ottobre – febbraio): dalle ore 7.00 alle ore 18.00;
- b) stagione estiva (marzo – settembre): dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Gli orari devono essere esposti presso l'edificio ricreativo e sui tre cancelli di ingresso e possono subire variazioni, da concordare con il Comune.

L'utilizzo dell'area picnic è subordinato al pagamento di una quota di € 10,00 per tavolo, previa prenotazione, per circa 100 utenti annui.

L'utilizzatore deve attenersi alle modalità di utilizzo esposte presso l'area pic-nic. Rimane a carico dell'ASD la pulizia dell'area (a titolo esemplificativo: rimozione rifiuti, pulizia bagni).

L'utilizzo dell'area ristoro è subordinato al pagamento di una quota pari ad € 15.00 (diconsi € quindici/00) annuali (circa 20 utenti).

Art. 7 – Obblighi dell'ASD

1. La costituzione del Centro Privato di Pesca (CPP) “Laghetto Morganda” è stata autorizzata a favore dell'ASD con Decreto Dirigenziale n. 9938 del 09.07.2018, emesso dall’Ufficio Territoriale Regionale Città Metropolitana con durata quinquennale decorrente dalla sua emissione avvenuta il 09.07.2018 (ns prot. n. 20081 del 27.07.2018 agli atti d'ufficio).

2. L'ASD opera a livello di volontariato e, oltre a tutti gli oneri relativi alla conduzione dell’impianto di pesca sportiva e alla fruizione dell’area pic-nic alla cittadinanza, dovrà farsi carico di richiedere quanto segue:

a) ripopolamento e mantenimento della fauna ittica, in ottemperanza all’autorizzazione dirigenziale di cui sopra, che indica le specie ittiche che possono essere immesse nelle acque della Regione Lombardia, secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 2 del 15 gennaio 2018;

b) osservanza delle disposizioni in materia di pesca contenute nell’autorizzazione dirigenziale di cui sopra, debitamente affisso all’interno del “Laghetto Morganda”;

c) fermo restando le eccezioni di cui all'art. 9, spetta all'ASD la manutenzione ordinaria di aree, strutture, arredi, attrezzature ed impianti, che deve essere intesa come l’insieme di tutti gli interventi di riparazione e sostituzione delle parti non strutturali, da attuare al fine di conservare l’impianto nelle migliori condizioni di efficienza e di funzionalità e di garantire l’ottimale utilizzo della struttura e la sicurezza degli utenti;

d) adozione di azioni atte a contenere i consumi di energia, elettrica, gas e acqua;

- e) manutenzione straordinaria, se la necessità di questa dovesse dipendere da uso improprio dei beni o da incuria nell'esecuzione della manutenzione ordinaria;
- f) manutenzione ordinaria e revisione annuale e biennale (controllo canna fumaria) della caldaia sita presso l'edificio ricreativo, con conseguente aggiornamento del libretto riportante la registrazione delle verifiche periodiche e gli interventi di manutenzione effettuati;
- g) manutenzione estintori ai sensi della normativa vigente;
- h) pulizia del parco, compresa pulizia dell'erbaccia e raccolta foglie quando necessita e trasporto delle risulite di lavorazione;
- i) pulizia settimanale della ciclabile da ingresso via Leopardi a ingresso via Mattei;
- j) pulizia giornaliera dell'edificio ricreativo e dei bagni;
- k) cura del decoro dell'impianto mediante raccolta di ogni rifiuto e collocazione dei relativi sacchi all'ingresso di Via Mattei (adiacente area pic-nic), per consentirne la rimozione e il trasporto alla piattaforma ecologica da parte del servizio pubblico, con le modalità disciplinate dal Comune;
- l) pulizia giornaliera della zona pic-nic e relativi bagni;
- m) pulizia periodica acquario area ristoro.
- n) presidio e custodia dell'area durante gli orari di apertura al pubblico e verifica apertura e chiusura cancelli automatici e apertura e chiusura cancello manuale;
- o) costante controllo dell'efficienza del sistema di chiuse metalliche ad azionamento manuale, in ottemperanza all'autorizzazione dirigenziale rinnovata da ultimo a favore dell'ASD con Decreto Dirigenziale n. 9938 del 09.07.2018, di cui sopra;
- p) osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene, sanità, sorveglianza e funzionamento dell'impianto;
- q) garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei fruitori dell'attività di pesca;
- r) utilizzo della rimanenza di cassa al 31.12 di ogni anno prioritariamente per il ripopolamento della fauna ittica e secondariamente per l'acquisto di beni funzionali allo svolgimento del servizio;

s) presentazione entro il 31.05 del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente, del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale nonchè la relazione sull'attività svolta e quella programmata per il futuro, (art. 10 Statuto dell'ASD);

t) consentire l'uso delle struttura al Comune per particolari finalità sociali, fatto salvo quanto già programmato.

Art. 8 – Ulteriori obblighi dell'ASD

1. Fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 9, oltre all'assunzione degli obblighi di cui ai precedenti artt. 6 e 7, l'ASD si impegna, nel periodo di vigenza della presente convenzione, a svolgere le seguenti ulteriori attività:

a) ulteriore miglioramento del sentiero della nuova passeggiata nella zona boschiva per facilitarne l'accesso e l'utilizzo delle panchine in essa situate;

b) creazione di postazioni dedite al “bird watching” per scopi didattici dedicate all'osservazione della fauna presente nel parco come il martin pescatore, la gallinella, l'airone, la poiana, il germano reale, l'oca lombardella, la minilepre e la volpe;

c) modifica e miglioramento della casetta galleggiante per gli uccelli acquatici;

d) verniciatura della porta cantina dell'area ristoro;

e) riverniciatura dei tavoli posti sotto i gazebo dell'area pic nic;

f) cambio fari guasti dell'illuminazione esterna ed interna dell'area ristoro e della telecamera girevole all'interno della recinzione del laghetto;

g) sostituzione/cambio stagionale dei fiori nelle aiuole/fioriere;

h) creazione fioriera area pic nic;

i) creazione struttura espositiva per foto, disegni dei cittadini aresini presso area picnic;

j) creazione nuove aiuole all'interno della staccionata in pvc;

k) rinnovo e adeguamento delle sponde del laghetto per agevolare la manutenzione del parco;

l) rinnovo discese degli ingressi di accesso del laghetto per agevolare gli anziani nell'attività della pesca;

- m) disinfezione parassiti sulle piante;
- n) manutenzione panchine all'esterno dell'area ristoro e dietro la stessa area;
- o) manutenzione area nuove panchine in pvc area ciclabile e interno bosco;
- p) manutenzione e applicazione segnaletica normative del parco; controllo perni di sostegno e ingrassatura altalene area pic nic;
- q) lavaggio con idropulitrice muro canile, campo da basket, della "scacchiera" e delle panchine in pietra nell'area pic nic;
- r) manutenzione rete per sicurezza laghetto confine autostrada;
- s) manutenzione del pergolato esterno all'area ristoro;
- t) manutenzione rete confine Residence/Morganda;
- u) raccolta e rimozione corpi estranei (quali cartacce, palloni, plastica) presenti nel parco, nell'area pic nic, sulle rive e nelle acque del laghetto;
- v) potature: rovi confini recinzione, parti comuni, glicine ingresso via Leopardi, piante entrata acque (del Villorosi) interno laghetto – esclusa la potatura di piante ad alto fusto che richiede l'uso di strumenti adatti – rimozione edera su piante ad alto fusto e rimozione piante morte ad altezza uomo;
- w) sistemazione parcheggio e annessa rimozione rovi.

Art. 9 – Obblighi del Comune

1. Sono a carico del Comune tutti gli oneri relativi:

- a) manutenzione straordinaria; gli interventi saranno concordati tra le parti, per limitare al massimo i disagi derivanti dall'eventuale chiusura che si rendesse necessaria;
- b) spese relative all'eventuale adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature attuali, sollevando l'ASD da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da mancate modifiche o deficienze per la messa a norma di legge di impianti tecnici, strutture ed attrezzature realizzate direttamente dall'ASD;
- c) consumi di energia elettrica, riscaldamento, acqua e manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico, di riscaldamento, idraulico;

- d) rimozione e trasporto dei sacchi rifiuti posti all'ingresso di Via Mattei (adiacente area pic-nic), presso la piattaforma ecologica, da parte del servizio pubblico, con le modalità disciplinate dal Comune;
- e) manutenzione ordinaria dei giochi;
- f) manutenzione del verde, salvo quanto previsto dai precedenti artt. 7 e 8;
- g) pulizia delle gronde;
- h) disinfestazione e derattizzazione, salvo quanto previsto dal precedente art. 8, comma 1, lett. i);
- i) dotazione estintori ai sensi della normativa vigente.

Art. 10 – Obblighi assicurativi

1. L'ASD è responsabile dei danni che dovessero occorrere sia agli utenti del servizio ed ai terzi in genere, sia ai beni mobili che immobili, nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri soci o derivanti da irregolarità o carenze degli obblighi convenzionali.

2. L'ASD assume ogni responsabilità derivante dalla gestione dell'intera area sollevando quindi il Comune da eventuali danni verso terzi e tenendolo indenne da qualunque azione che dovesse essere promossa contro di esso, per danni causati a terzi, in dipendenza della convenzione.

3. L'ASD si è impegnata a stipulare con primaria compagnia d'assicurazione polizze assicurative per la Responsabilità Civile Generale (RCG), contro il rischio d'incendio e contro il rischio infortuni dei propri soci volontari. L'oggetto dell'attività dell'Assicurato riportato nelle polizze è aderente a quanto – integralmente – contenuto nella presente convenzione.

4. L'ASD, pertanto, ha stipulato **polizza RCG** n. 000513.32.300054 con la Società Cattolica di Assicurazione Agenzia di Rho 000513, via F. Meda, 11, 20017 Rho (MI), valevole fino alle ore 24.00 del giorno 01.01.2020, presentando relativa quietanza di pagamento del premio (acquisita al protocollo informatico comunale al n. 24074 del 03.10.2019).

5. La polizza prevede di tenere indenne l'Assicurato (l'ASD) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

6. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

7. La polizza prevede un massimale per la sezione RCT di € 3.000.000,00 (diconsi € tremilioni/00) per ogni sinistro, con il limite di:

a) € 3.000.000,00 (diconsi € tremilioni/00) per ogni persona deceduta o ferita);

b) € 1.500.000,00 (diconsi € unmilione cinquecentomila/00) per danni a cose (anche se appartenenti a più persone).

8. L'appendice di variazione n° 1, parte integrante della polizza RCG n. 000513.32.300054, prevede la clausola di rinuncia alla rivalsa da parte della compagnia di Assicurazione nei confronti del Comune, dei suoi amministratori e dipendenti, nonché l'inclusione del Comune, dei suoi Amministratori e dipendenti nel “novero dei terzi”. Nel “novero dei terzi” sono da ritenersi inclusi i soci dell'ASD.

9. L'ASD, inoltre, si è dotata di adeguata **polizza Incendio** n. 000513.11.300025 stipulata con la Società Cattolica di Assicurazione Agenzia Generale di Rho 000513, via F. Meda, 11, 20017 Rho (MI) valevole fino alle ore 24.00 del giorno 01.01.2020, operante per la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato (l'ASD) o da lui detenute, nonché per danni materiali e diretti subiti dai beni immobili, mobili e impianti in concessione di proprietà del Comune di Arese (Rischio Locativo), ai sensi della presente concessione e ha presentato relativa quietanza di pagamento del premio (acquisita al protocollo informatico comunale al n. 24074 del 03.10.2019).

10. L'ASD, infine, ha presentato adeguata **polizza Infortuni** n. 00051331300274 stipulata con la Società Cattolica di Assicurazione Agenzia Generale di Rho 000513, via F. Meda, 11, 20017 Rho (MI) valevole fino alle ore 24.00 del giorno 01.01.2020 e relativa quietanza di pagamento del premio (acquisite al protocollo informatico comunale al n. 24074 del 03.10.2019) contro il rischio infortuni dei propri soci volontari avente massimale di € 50.000,00 (diconsi € cinquanta-mila/00) per il caso di morte e di € 70.000,00 (diconsi € settantamila/00) per il caso di invalidità permanente per infortunio.

11. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze assicurative resteranno a totale carico dell'ASD.

12. Il mancato mantenimento in vigore, anche parziale, delle garanzie previste nelle polizze assicurative, così come la loro significativa riduzione, costituisce grave inadempimento, con conseguente risoluzione della convenzione.

13. Spetta al Comune, in qualità di proprietario dell'area l'assunzione dell'onere assicurativo per i danni alla proprietà contro il rischio Incendio, eventi socio-politici ed eventi naturali (eventi atmosferici e catastrofali es. terremoto, alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, ecc.).

Art. 11 - Deposito cauzionale

1. A garanzia degli obblighi contenuti nella presente convenzione, l'ASD ha prodotto cauzione per un importo di € 520,00 (diconsi € cinquecentoventi/00) tramite versamento mediante contanti su conto corrente bancario IBAN IT 39 N 05584 3244 0000000007045, intestato al “Comune di Arese depositi cauzionali”.

2. Qualora il Comune dovesse attingere alla cauzione, in tutto o in parte, la stessa dovrà essere tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, ricostituita nel suo originario ammontare a cura e spese dell'ASD.

Art. 12 – Sospensioni e interruzioni

1. Le prestazioni oggetto della presente convenzione dovranno considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate. Gli eventuali possibili

casi di interruzione del servizio, dovuti a cause di forza maggiore, saranno specificamente esaminate dal Comune, dietro relazione del competente ufficio. Eventuali sospensioni dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune.

2. In caso di arbitrario abbandono o di sospensione, il Comune potrà affidare ad altra associazione/società la gestione del servizio per l'esecuzione d'ufficio.

3. Nessun indennizzo sarà dovuto dal Comune all'ASD qualora l'impianto si renda inagibile per un periodo non superiore a giorni 60 in conseguenza di qualunque motivo anche se dipendente da fattori che devono essere riferiti al Comune. Oltre tale termine nessun indennizzo sarà dovuto dal Comune all'ASD qualora il protrarsi dell'inagibilità sia imputabile a caso fortuito e/o forza maggiore o qualunque altra causa indipendente dalla volontà del Comune.

Art. 13 - Controllo di gestione

1. Il Comune potrà comunque effettuare in qualsiasi momento e senza preavviso, a mezzo di propri funzionari e a proprie spese, verifiche sull'impianto e aree annesse, con diritto inoltre di visionare i documenti contabili riguardanti la corretta applicazione delle norme stabilite. L'ASD è tenuta, altresì, a consentire l'effettuazione di ispezioni e controlli da parte del personale della Città Metropolitana di Milano in ottemperanza all'autorizzazione dirigenziale rinnovata da ultimo con Decreto Dirigenziale n. 9938 del 09.07.2018, di cui sopra.

Art. 14 – Introiti

1. Costituiscono introiti dell'ASD:

- a) le quote relative al tesseramento soci per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva, pari ciascuna ad un ammontare annuo di € 150,00 (diconsi € centocinquanta/00) (circa 50 soci);
- b) le somme derivanti dall'utilizzo dell'area pic nic, pari ad € 10,00 (diconsi € dieci/00) per tavolo, previa prenotazione (circa 100 utenti annui) e dall'utilizzo dell'area ristoro, pari ad € 15.00 (diconsi € quindici/00) annuali (circa 20 utenti);

c) i proventi dei distributori automatici posizionati all'interno dell'edificio ricreativo (al netto di quanto trattenuto dalla Società installatrice).

Art. 15 – Corrispettivo del servizio.

1. L'ASD si impegna a svolgere il servizio oggetto della presente convenzione alle condizioni ivi stabilite e a titolo gratuito.

Art. 16 – Dichiarazioni ai sensi del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021.

1. L'ASD dichiara di aver preso visione del vigente “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021” del Comune di Arese, adottato in conformità alla legge n. 190 del 06.11.2012 e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 05.02.2019 e di accettare integralmente le disposizioni in esso contenute (ns prot. n. 25109 del 16.10.2019, agli atti d'ufficio) e che ai sensi di quanto disposto ai paragrafi 5 e 8 del suddetto Piano ha provveduto a rendere idonee dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestanti:

(Punto 8) l'insussistenza di rapporti di coniugio, unione civile, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, tra il Soggetto istante, i titolari, gli amministratori, i soci e dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento del Soggetto istante medesimo e gli amministratori e i responsabili dell'Ente;

(Punto 5) al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 – *ter*, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – “*pantouflage*”):

a) di non aver concluso, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti;

b) di essere consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che in tali casi è

fatto divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

2. Con la sottoscrizione del presente contratto l'ASD si impegna:
 - a) a non intrattenere rapporti di servizio, fornitura, professionali in genere con gli amministratori e responsabili del Comune di Arese e loro familiari (coniuge o convivente e parenti/affini entro il secondo grado) durante l'esecuzione della convenzione e per il biennio successivo al termine dell'esecuzione, ad eccezione dei contratti di fornitura o di servizio conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile;
 - b) a far osservare a tutti i propri dipendenti e collaboratori a qualsivoglia titolo gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici recato dal D.P.R. n. 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune di Arese.
3. L'inosservanza delle obbligazioni di cui sopra determina la risoluzione di diritto della convenzione ai sensi dell'art. 1456 C.c.

Art. 17 - Obblighi dell'ASD relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

1. L'ASD assume gli obblighi di cui all'art. 3 Legge 13.08.2010 n. 136 e succ. mod. e integr., sia relativi ai rapporti diretti con il Comune, sia relativi ai rapporti con eventuali fornitori, inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari (comunicazione ns. prot. n. 25111 del 16.10.2019).
2. Tutti i pagamenti a favore dell'ASD, ivi compresi quelli da parte dell'utenza, dovranno transitare da conti correnti dedicati già comunicati al Comune, come indicato in premessa.
3. Eventuali pagamenti da parte del Comune a favore dell'ASD saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario/postale.
4. Ove non diversamente disposto successivamente dal Comune e reso noto all'ASD con apposita comunicazione scritta, tutti i pagamenti del presente articolo saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente già comunicato all'ASD, come in premessa precisato.
5. Il Comune verifica periodicamente l'assolvimento da parte dell'ASD, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

6. L'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. accertato dal Comune comporta, ai sensi del medesimo articolo, la risoluzione di diritto della presente convenzione.

Art. 18 - Subappalto.

1. La convenzione non può essere ceduta a pena di nullità.

2.L'ASD ha espressamente indicato di non subappaltare o concedere in cottimo parti di servizio o fornitura, in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del Codice e pertanto non può avvalersene (nota ns prot. n. 28947 del 02.12.2019, che integra la comunicazione di disponibilità allo svolgimento del servizio, ns prot. n. 25617 del 22.10.2019, agli atti d'ufficio).

3. E' fatto inoltre divieto di apportare innovazioni ed effettuare cambiamenti nello stato del terreno e degli impianti, salvo specifica autorizzazione dei competenti organi del Comune.

4. L'attività svolta dall'ASD non deve interferire con l'attività ordinaria del Comune.

Art. 19 - Norme di comportamento

1. Tutti coloro che usufruiscono dell'area del "Laghetto Morganda" o vi accedono, a qualsiasi titolo, devono tenere un comportamento corretto e civile. E' vietato l'accesso alle auto e moto. E' altresì vietato introdurre animali senza guinzaglio.

Art. 20 – Estinzione della convenzione.

1. La presente convenzione si estingue per:

1. rinuncia, con preavviso di sei mesi, dell'ASD allo svolgimento del servizio, previo assenso da parte del Comune;

2. pronuncia di decadenza che opera, nei confronti dell'ASD nei seguenti casi:

a) inadempimento degli obblighi, previsti dalla presente convenzione, allorchè tale inadempimento sia grave e cioè:

a1) sub affidamento del servizio nonché introduzione di innovazioni e/o cambiamenti nello stato del terreno e degli impianti, senza autorizzazione del Comune;

a2) mancata ricostituzione dell'importo della cauzione ai sensi dell'art. 11;

b) mancato assolvimento degli obblighi di cui agli artt. 7 e 8;
c) utilizzo dell'impianto di pesca sportiva e aree annesse per fini difformi da quelli per i quali sono stati concessi in uso che comporta il venir meno delle ragioni di pubblico interesse.

2. Ciascuna delle ipotesi descritte alle precedenti lettere da a) a c), è autonomamente rilevante.

3. Nei casi descritti alle precedenti lettere da a) a c), la pronuncia di decadenza è preceduta dalla contestazione dei fatti all'ASD, con fissazione di un termine, non inferiore a 20 giorni, entro il quale lo stesso può presentare le proprie controdeduzioni e giustificazioni.

4. La decadenza opera invece automaticamente, nei seguenti casi:

a) modificazione dell'oggetto sociale dello statuto dell'ASD;

b) perdita dei requisiti necessari per la costituzione di un'associazione sportiva dilettantistica così come previsto dall'art. 90 della Legge n. 289/2002.

5. Il Comune può revocare il presente atto per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, compresa la destinazione d'uso dell'impianto sportivo ed aree annesse per altri scopi, previo preavviso di almeno sei mesi, fatti salvi i casi di forza maggiore legati ad inderogabili ed imprevedute esigenze connesse all'ordine pubblico e all'incolumità di persone o cose che impongono termini di preavviso inferiori.

Art. 21 - Recesso dalla convenzione

1. L'ASD ha facoltà di recedere dalla presente convenzione nei casi di mancata osservanza da parte del Comune degli obblighi di cui all'art. 9, previo preavviso di sei mesi.

Art. 22 – Foro competente

1. Il Foro competente per le controversie giudiziarie sorte a causa di contestazione in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione della presente convenzione è quello di Milano.

Art. 23 - Spese contrattuali

1. Il presente accordo, redatto in duplice originale, è soggetto a registrazione in termine fisso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DPR. n. 131/1986 e ss.mm.ii e in misura fissa, ai sensi dell'art. 5, comma 4,

della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/1986 e ss.mm.ii. Le spese derivanti dalla registrazione sono a carico dell'A.S.D.

2. E' altresì a carico dell'A.S.D il pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972.

Art. 24 - Modifiche alla convenzione

1. Le eventuali variazioni alla presente convenzione vanno stabilite di comune accordo tra le parti e debitamente formalizzate.

2. Eventuali comportamenti adottati in difformità della presente convenzione, pur in assenza di contestazione della controparte, non costituiscono acquiescenza né modifica a quanto espressamente prescritto nel presente atto.

Art. 25 – Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni normative vigenti, sia del codice civile che quelle specifiche di settore, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Art. 26 - Trattamento dati personali

1. Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 (di seguito GDPR - *General Data Protection Regulation*), i dati personali inerenti la gestione della Concessione saranno trattati, con strumenti manuali ed elettronici, per gli adempimenti previsti nella presente scrittura privata, per “*adempiere un obbligo legale*” (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR), nonché per finalità connesse all’“*esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri*” (art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR).

2. I dati raccolti sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

3. L'ASD ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere la rettifica dei dati inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; può altresì chiedere la cancellazione dei dati, se sussiste uno dei motivi indicati

dal Regolamento, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). Infine, se ritiene che il trattamento dei dati avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy (art. 77 del GDPR), o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del DGPR).

4. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Arese e la Responsabile del trattamento è la Responsabile dell'Area Legale, Culturale, Sportiva e Tempo Libero. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), designato con decreto sindacale n. 3 del 25.05.2018, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, è raggiungibile al seguente indirizzo: rpd@comune.arese.mi.it.

5. Relativamente alle rispettive competenze, sia l'ASD che il Comune dovranno conformarsi altresì alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 101/2018 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. n. 196/2003, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 27 - Privacy

1. L'ASD si obbliga al rispetto e alla più stretta osservanza di tutte le norme di tutte le norme di cui al citato Regolamento volte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali dei quali venga a conoscenza nel corso dell'espletamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo, soprattutto con riferimento alle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR (i dati cosiddetti "*sensibili*"). In caso di inadempimento, l'ASD sarà considerata responsabile nei confronti del Comune per le operazioni effettuate senza la dovuta diligenza in esecuzione delle norme di cui al citato Regolamento, soprattutto con riferimento alle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR (i dati cosiddetti "*sensibili*").

2. Restano ferme le responsabilità civili e penali del dell'ASD, in caso di utilizzo non conforme dei dati personali dallo stesso conosciuti e/o trattati nel corso dell'espletamento del servizio, nonché in caso di mancato rispetto degli altri obblighi e adempimenti formali previsti dal GDPR.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Arese, la Responsabile dell'Area Legale, Culturale,
Sportiva e Tempo Libero, Dott.ssa Rosella Paganini

.....

Per l'Associazione Sportiva Dilettantistica Pescatori e Cacciatori Are-
sini, il Presidente, Sig. Arnaldo Reggiani

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma, c.c., si intendono
specificamente approvate le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 23 della presente convenzione.

Per il Comune di Arese, la Responsabile dell'Area Legale, Culturale,
Sportiva e Tempo Libero, Dott.ssa Rosella Paganini

.....

Per l'Associazione Sportiva Dilettantistica Pescatori e Cacciatori Are-
sini, il Presidente, Sig. Arnaldo Reggiani


.....


Allegati

ALLEGATO A – Planimetria generale Laghetto Morganda

ALLEGATO B – Stralcio catasto Laghetto Morganda


ALLEGATO C – Planimetria Casetta Pescatori








AMPLIAMENTO EDIFICIO ESISTENTE
PIANTA PIANO TERRA
PROGETTO




AMPLIAMENTO EDIFICIO ESISTENTE
PIANTA PIANO CANTINA
PROGETTO




- LEGENDA:
- 1 - zoccolatura in in listelli di mattone
 - 2 - ringhiera in ferro come indicato nel part.
 - 3 - serramenti in AL - TT - verde muschio
 - 4 - tapparelle in ferro color bordeaux
 - 5 - tegole canadesi color attraccie
 - 6 - rivestimento facciata parte superiore color bianco ghi
 - 7 - pluviali in rame
 - 8 - contorni finestre e porte finestre in cemento decorativo


AMPLIAMENTO EDIFICIO ESISTENTE
SEZIONE A/A
PROGETTO




AMPLIAMENTO EDIFICIO ESISTENTE
PROSPETTO EST - PROGETTO



AMPLIAMENTO EDIFICIO ESISTENTE
PROSPETTO OVEST - PROGETTO



AMPLIAMENTO EDIFICIO ESISTENTE
PROSPETTO NORD - PROGETTO



AMPLIAMENTO EDIFICIO ESISTENTE
PROSPETTO SUD - PROGETTO

